



Sistema Ambiente S.p.A.

Messaggio num. 6745

Oggetto	Gara B0E2438166 - Pubblicazione nuova FAQ
Categoria messaggio	Pubblicazione nuova faq
Data invio	26/03/2024 11:33
Destinatari	
	<p>Gentile Utente,</p> <p>la informiamo che per la gara con oggetto "Fornitura nr. 5 automezzi ptt max 55 q.li (lotto 2)" è stata pubblicata una nuova FAQ.</p> <p>Può consultare i dettagli della gara al seguente indirizzo: https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/211</p> <hr/> <p><u>FAQ 2 (LOTTO 2)</u></p> <p>Buongiorno, con la presente vi sottoponiamo un quesito relativo a quanto riportato nel Disciplinare di Gara al seguente paragrafo: "7.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ex articolo 100, comma 1, lettera c), D.lgs 36/2023. La comprova della capacità tecnica e professionale del concorrente è fornita, ai sensi dell'art 100, comma 11, III p., del D.lgs 36/2023 mediante: i. Per ciascun lotto di partecipazione, aver eseguito, nel periodo 2021-2023, forniture analoghe [forniture di automezzi con portata 55 q.li (non rileva l'attrezzatura)]"</p> <p>Di norma la previsione del requisito, nella lex specialis di gara, della pregressa esecuzione di contratti analoghi va intesa, conformemente all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (su tutte Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944 e n. 7649 del 08/08/2023) non assimilabile alla nozione di servizi identici - e parimenti di forniture identiche - ma è da ritenersi "in chiave di favor participationis, che un servizio - e parimenti una fornitura - possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto" in modo che "grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere" l'appalto in questione. Nel vostro caso non viene neanche indicato che la fornitura analoga si debba riferire ad un'attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, ma addirittura viene specificato che la</p>
Messaggio	

fornitura analoga si riferisca alla portata specifica dell'autocabinato. Questa interpretazione, a nostro parere, è in contrasto con la possibilità di avere il maggior numero di concorrenti limitandone di fatto la partecipazione. Quello che vi chiediamo è di rivedere la formulazione il paragrafo 7.3 con una logica più aperta ad una più larga partecipazione di concorrenti. Grazie e cordiali saluti.

RISPOSTA DEL RUP - PROT. 16345/2024

In ossequio all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, al fine di garantire il rispetto del principio del *favor participationis*, si precisa che **il primo paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Requisito di capacità tecnica e professionale ex articolo 100, comma 1, lettera c), D.lgs 36/2023)** è rettificato con la seguente formulazione:

7.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ex articolo 100, comma 1, lettera c), D.lgs 36/2023.

La comprova della capacità tecnica e professionale del concorrente è fornita, ai sensi dell'art 100, comma 11, III p., del D.lgs 36/2023 mediante:

i. Per ciascun lotto di partecipazione, aver eseguito, nel periodo 2021-2023, forniture analoghe [forniture di automezzi dotati di attrezzatura compattatrice per rifiuti urbani residui e rifiuti urbani differenziati] – anche a favore di soggetti privati - nella misura minima indicata di seguito [omissis]...

Resta invariata la formulazione dei successivi periodi del paragrafo.

IL RUP

Ing. Caterina Susini
